

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 dicembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA S. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle Istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare al numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1981, n. 699.

Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti Pag. 8023

Errata-corrige (Decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677).
Pag. 8023

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 28 novembre 1981.

Aggiornamento del sovracanoone su impianti idroelettrici.
Pag. 8023

Ministero del bilancio
e della programmazione economica

DECRETO 29 ottobre 1981.

Assegnazione al commissario straordinario per le zone terremotate della somma di lire 200 miliardi per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 Pag. 8023

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 20 novembre 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Imballaggi ed affini a r.l. », in Firenze, e nomina del commissario liquidatore Pag. 8024

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 29 luglio 1981.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli ordinari a soggetto turistico Pag. 8024

Ministero del tesoro

DECRETO 10 novembre 1981.

Modificazioni allo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Abruzzo e del Molise Pag. 8025

Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato

DECRETO 20 novembre 1981.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale al Consorzio agrario provinciale di Siena.
Pag. 8025

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IN SUNTO

DECRETO 7 luglio 1981, n. 700.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Gottardo vescovo, in Sospirolo.
Pag. 8026

DECRETO 22 settembre 1981, n. 701.

Riconoscimento, agli effetti civili, di alcune modificazioni nel capitolo cattedrale di Tursi Pag. 8026

DECRETO 22 settembre 1981, n. 702.

Riconoscimento della personalità giuridica della procura generalizia delle suore ancelle della Beata Maria Vergine Immacolata, in Roma Pag. 8026

DECRETO 22 settembre 1981, n. 703.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo e del SS. Giovanni Battista ed Isidoro, in Cortona Pag. 8026

DECRETO 22 settembre 1981, n. 704.

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di Santa Maria Maddalena De' Pazzi, in Roma.
Pag. 8026

DECRETO 22 settembre 1981, n. 705.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Maria in Casalicchio e dei SS. Pietro e Paolo, in Montemonaco Pag. 8026

DECRETO 22 settembre 1981, n. 706.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Risorto, in Casalecchio di Reno. Pag. 8026

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato). Pag. 8027

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi Pag. 8027

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa « Centro mostre d'arte », società cooperativa di artigianato artistico a r.l., in Cagliari. Pag. 8027

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Dipendenti Standa - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Castellammare di Stabia Pag. 8027

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8028

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti nel profilo professionale di ispettore (5ª categoria) per le esigenze del servizio lavori e costruzioni, per aspiranti in possesso della laurea in architettura abilitati all'esercizio della professione Pag. 8029

Regione Sardegna: Stralcio di alcune sedi da concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari . Pag. 8034

REGIONI

Regione Marche

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 23.

Norme per la riqualificazione professionale degli infermieri generici e psichiatrici Pag. 8035

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1981, n. 24.

Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per gli anni '79 e '80 modifica art. 9 legge regionale 9 giugno 1981, n. 13 Pag. 8036

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1981, n. 64.

Legge regionale n. 59/80. Modificazione dell'art. 17. Pag. 8036

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1981, n. 65.

Costruzione nuovo centro alimentare polivalente di Pistoia Pag. 8036

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 66.

Legge di bilancio 1981 - Assestamento e variazioni. Pag. 8037

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 67.

Modifica all'art. 33 della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86, in materia di formazione professionale Pag. 8037

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 68.

Norme integrative della legge regionale n. 86/80 per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale Pag. 8037

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 69.

Istituzione del comitato consultivo regionale per la ricerca scientifica, tecnologica e sviluppo della divulgazione e assistenza tecnica in agricoltura e foreste Pag. 8038

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 70.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 33 del 1° giugno 1977 recante: « Norme per il rilascio delle fidejussioni da parte della regione Toscana a garanzie di operazioni di credito agrario » Pag. 8038

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 71.

Norme concernenti la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere professionale Pag. 8039

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 72.

Estensione dei benefici di cui alla legge regionale n. 51/78 ai soggetti pubblici che subentrano ad imprese private concessionarie di autoservizi di linea extraurbani per viaggiatori Pag. 8039

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 73.

Proroga termine iniziale di efficacia della legge 4 aprile 1980, n. 25. Disciplina degli interventi finanziari in materia di opere pubbliche e disciplina transitoria, per l'anno 1981, per gli stessi interventi Pag. 8039

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 74.

Norme per l'inquadramento provvisorio del personale delle opere universitarie della Toscana Pag. 8040

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 75.

Norme in materia di indennità di previdenza del personale proveniente dalle opere universitarie della Toscana. Pag. 8042

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 76.

Incremento finanziario per gli interventi di formazione professionale di cui all'art. 9 della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86 Pag. 8043

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 22.

Modifiche ed integrazioni ai ruoli organici del personale provinciale Pag. 8043

LEGGI E DECRETI

LEGGHE 24 novembre 1981, n. 699.

Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, sono sostituiti dai seguenti:

«La denominazione di "tonno" è riservata esclusivamente ai tonnididi delle specie seguenti:

Thunnus Thynnus;
Thunnus Alalunga;
Thunnus Albacares;
Thunnus Obesus;
Thunnus Maccoyi;
Thunnus Tongol;
Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis.

La specie "Thunnus Thynnus" può anche essere denominata "tonno rosso".

La denominazione di "tonnetto" è riservata alle specie seguenti:

Euthynnus Alletteratus;
Euthynnus Affinis;
Euthynnus Lineatus;
Sarda Sarda ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA —
CAPRIA — MANNINO —
ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677)

Nella tabella allegata al decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, concernente il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 28 novembre 1981, in corrispondenza della voce «Ministero della pubblica istruzione», alla legge 31 gennaio 1953, n. 43, dove è scritto: «...dell'Istituto nazionale elettronico "Galileo Ferraris, di Torino...», leggasi: «...dell'Istituto nazionale elettrotecnico "Galileo Ferraris, di Torino...».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 1981.

Aggiornamento del sovracanone su impianti idroelettrici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, col quale i sovracanoni annui previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni sono conferiti nella misura fissa di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della stessa legge col quale viene demandato al Ministro delle finanze di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della suddetta misura di sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

Vista la nota 12 novembre 1981, n. 24423 dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi, nel periodo gennaio 1980-ottobre 1981, nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice del costo della vita) è stata di + 34,5 per cento;

Considerato, pertanto, che la suddetta misura fissa di sovracanone è da elevare, per il biennio 1982-83, a L. 1.614 per ogni chilowatt di potenza nominale media;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983, a L. 1.614 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220.

Roma, addì 28 novembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(6991)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 ottobre 1981.

Assegnazione al commissario straordinario per le zone terremotate della somma di lire 200 miliardi per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 139605 del 7 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1981, registro n. 16, foglio n. 48, con il quale, ai sensi dell'art. 3 (terzo comma) della sopracitata legge n. 219/81, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica viene istituito l'apposito cap. 7500, denominato « Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 », recante, per l'esercizio 1981, la competenza di lire 2.000 miliardi e la dotazione di lire 500 miliardi, in termini di autorizzazione di cassa;

Visto il decreto interministeriale Tesoro-Bilancio numero 152199 del 30 settembre 1981, in corso di registrazione, con il quale vengono, per il corrente esercizio 1981, stornate dal richiamato cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, le somme di lire 157,679 miliardi, in termini di competenza, e di lire 67,679 miliardi di autorizzazione di cassa, a favore delle Amministrazioni centrali, di cui alla delibera CIPE del 7 agosto 1981, emessa sulla base dei programmi ex art. 4 (sesto comma) della sopracitata legge n. 219/81;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164;

Vista la delibera CIPE 11 giugno 1981, con la quale viene assegnata al commissario nominato — con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 1980 — per le finalità, di cui all'art. 14 (ultimo comma) della sopracitata legge n. 219/81, la somma di lire 200 miliardi;

Vista la nota n. 3/7040 del 12 agosto 1981, del Ministero del bilancio e della programmazione economica diretta al concertante Ministero del tesoro;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata a favore del commissario, per le finalità di cui all'art. 14 (ultimo comma) della legge n. 219/81, la somma di lire 200 miliardi.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1981

*Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica*

LA MALFA

Il Ministro del tesoro

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1981
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 36

(6926)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 novembre 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Imballaggi ed affini a r.l. », in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 5 agosto 1981 alla società cooperativa « Imballaggi ed affini » a r.l., con sede in Firenze, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Imballaggi ed affini a r.l. », con sede in Firenze, costituita per rogito notaio Renzo Chiavistelli in data 14 maggio 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Moradei Bruno, nato il 18 agosto 1908, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(6954)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 29 luglio 1981.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli ordinari a soggetto turistico.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emet-

tere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, fra cui una avente come tematica il turismo;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1981, fra l'altro, di quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria predetta, aventi come soggetti Matera, Riva del Garda, Santa Teresa di Gallura e Tarquinia;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1523 del 14 luglio 1981;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nei valori da L. 80, 150, 300 e 900, quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria dedicata al turismo, aventi come soggetti Matera, Riva del Garda, Santa Teresa di Gallura e Tarquinia.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; foglio: venticinque esemplari; quadricromia.

Le vignette riproducono, in una cornice colorata, una veduta pittorica delle località prescelte, e precisamente: per il valore da L. 80, Matera, vista dall'alto (cornice color turchese); per il valore da L. 150, Riva del Garda, veduta panoramica (cornice color rosso vivo); per il valore da L. 300, Santa Teresa di Gallura, veduta con la spiaggia (cornice color giallo); per il valore da L. 900, Tarquinia, veduta con torri (cornice color rosa).

Nelle cornici sono poste, in alto, rispettivamente, le leggende « MATERA », « RIVA DEL GARDA », « SANTA TERESA DI GALLURA » e « TARQUINIA »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del rispettivo valore, « 80 », « 150 », « 300 » e « 900 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1981

*Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni*
GASPARI

Il Ministro del tesoro

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1981
Registro n. 32 Poste, foglio n. 98

(6956)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 novembre 1981.

Modificazioni allo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Abruzzo e del Molise.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise, con sede in L'Aquila;

Vista la delibera del consiglio della predetta Federazione in data 7 marzo 1980;

Sulla proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione, ai sensi dello art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, primo comma e 3, primo comma dello statuto della Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise, in conformità del testo seguente:

Art. 1, primo comma. — « La Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise raggruppa le casse di risparmio della provincia dell'Aquila, della provincia di Chieti, di Pescara e di Loreto Aprutino, della provincia di Teramo e la Cassa di risparmio molisana-Monte Orsini con sede in Campobasso ».

Art. 3, primo comma. — « La Federazione ha sede presso la Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6946)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 novembre 1981.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale al Consorzio agrario provinciale di Siena.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 gennaio 1950 e 28 agosto 1956 con i quali il Consorzio agrario provinciale di Siena, è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, con impianti in Siena ed altre località della provincia;

Vista l'istanza in data 15 luglio 1981, con la quale il Consorzio in parola ha chiesto la revoca della predetta autorizzazione;

Vista la nota n. 9840 del 25 ottobre 1981, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata al Consorzio agrario provinciale di Siena, soc. coop. a r.l. con sede in Siena, via Pianigiani n. 9, l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: MARCORÀ

(6944)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 luglio 1981, n. 700.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Gottardo vescovo, in Sospirolo.

N. 700. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Gottardo vescovo, in frazione S. Gottardo del comune di Sospirolo (Belluno).

Visto, il *Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981.
Registro n. 18 Interno, foglio n. 143

DECRETO 22 settembre 1981, n. 701.

Riconoscimento, agli effetti civili, di alcune modificazioni nel capitolo cattedrale di Tursi.

N. 701. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tursi-Lagonegro 1° gennaio 1980, relativo alla separazione della 2ª dignità arcipreturale del capitolo cattedrale di Tursi dal beneficio parrocchiale della cattedrale medesima sotto il titolo della SS. Annunziata, nonché all'annessione del suddetto beneficio parrocchiale al beneficio canonico semplice del medesimo capitolo.

Visto, il *Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981
Registro n. 18 Interno, foglio n. 137

DECRETO 22 settembre 1981, n. 702.

Riconoscimento della personalità giuridica della procura generalizia delle suore ancelle della Beata Maria Vergine Immacolata, in Roma.

N. 702. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della procura generalizia delle suore ancelle della Beata Maria Vergine Immacolata, in Roma.

Visto, il *Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981
Registro n. 18 Interno, foglio n. 139

DECRETO 22 settembre 1981, n. 703.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo e del SS. Giovanni Battista ed Isidoro, in Cortona.

N. 703. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cortona 26 dicembre 1978, integrato con dichiarazione 2 giugno 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo, in località Ruffignano del comune di Cortona (Arezzo), e dei SS. Giovanni Battista ed Isidoro, in frazione Tornia dello stesso comune.

Visto, il *Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981
Registro n. 18 Interno, foglio n. 138

DECRETO 22 settembre 1981, n. 704.

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di Santa Maria Maddalena De' Pazzi, in Roma.

N. 704. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice 1° luglio 1976, integrato con decreto stessa data e con due dichiarazioni dell'8 e 18 febbraio 1980, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena De' Pazzi, in Roma.

Visto, il *Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981
Registro n. 18 Interno, foglio n. 140

DECRETO 22 settembre 1981, n. 705.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Maria in Casalicchio e dei SS. Pietro e Paolo, in Montemonaco.

N. 705. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Montalto Marche 1° gennaio 1980, relativo alla separazione delle parrocchie di S. Maria in Casalicchio, in frazione Tofe del comune di Montemonaco (Ascoli Piceno), e dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Ferrà dello stesso comune.

Visto, il *Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981
Registro n. 18 Interno, foglio n. 141

DECRETO 22 settembre 1981, n. 706.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Risorto, in Casalecchio di Reno.

N. 706. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bologna 6 aprile 1980, integrato con tre dichiarazioni 25 giugno 1980, relativo all'erezione della parrocchia di Cristo Risorto, in Casalecchio di Reno (Bologna).

Visto, il *Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981
Registro n. 18 Interno, foglio n. 142

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(Misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 30 settembre 1981, n. 545 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 3 ottobre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 691 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

La durata dell'attività del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è prorogata al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

(Soppresso).

Art. 3.

In attesa della legge-quadro per l'artigianato e fino a quando le regioni non avranno disciplinato con proprie leggi la materia, il periodo di durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1981 con legge 23 luglio 1980, n. 366, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1982.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(6995)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 184-AR »: Guidieri Angiolina, in Civitella della Chiana.

Provincia di Firenze:

« 586-FI »: Cavini Gianni, in Firenze.

Provincia di Milano:

« 23-MI »: Genazzi L. di Eros, in Milano;

« 116-MI »: Merzaghi Rino di G.C.C.F.L. Merzaghi S.d.f., in Milano;

« 482-MI »: Pontiggia Edoardo, in Monza;

« 759-MI »: Art'Or di Schoen Giuseppe, in Milano;

« 846-MI »: Ebe-Gold di Carella Sergio, in Milano;

« 910-MI »: Sisti L. & Giorgio A. S.d.f., in Milano;

« 984-MI »: Ricci Bruno, in Milano;

« 950-MI »: Malaguti Lamberto & Perfetti Carlo S.d.f., in Milano;

« 1020-MI »: Coves di Groppi Nidola Franco, in Milano;

« 1028-MI »: Ravizza Carla Maria, in Milano;

« 1062-MI »: Vasari di Vasari Giuseppe, in Milano;

« 1069-MI »: Del Prato E. & Pozzoni B. S.d.f., in Milano;

« 1090-MI »: Luisetto Loredano, in Milano;

« 1116-MI »: Ciprandi & Parazzani S.d.f., in Milano;

« 1118-MI »: Martinello Paolo, in Opera.

Provincia di Napoli:

« 216-NA »: Striano Emilio, in Torre del Greco.

Provincia di Pavia:

« 27-PV »: Bonacasa Angelo, in Mortara;

« 68-PV »: Ferrarese Luigi, in Mortara.

Provincia di Roma:

« 162-ROMA »: La Manifattura di Mauritius, in Roma;

« 173-ROMA »: S.r.l. Candida Tupini, in Roma.

Provincia di Savona:

« 12-SV »: Coppola Vincenzo, in Savona.

Provincia di Treviso:

« 59-TV »: « Goldfinger » S.d.f. di Caberlotto Leo & C., in S. Zenone degli Ezzellini.

Provincia di Trieste:

« 22-TS »: Calucci Pietro e Presello Francesco, in Trieste.

Provincia di Varese:

« 160-VA »: Bonicalzi e Macchi, in Gallarate;

« 201-VA »: Allemagna Osvaldo, in Casorate Sempione;

« 202-VA »: Bastia Sergio, in Gallarate.

Provincia di Vercelli:

« 29-VC »: F.lli Borzoni fu Luigi, in Vercelli.

(6811)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa « Centro mostre d'arte », società cooperativa di artigianato artistico a r.l., in Cagliari.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 la società cooperativa « Centro mostre d'arte », società cooperativa di artigianato artistico a r.l., in Cagliari, costituita per rogito notaio De Felice Contu in data 16 aprile 1962, rep. n. 34881, reg. soc. n. 3243, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Farri Sergio.

(6880)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Dipendenti Standa - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Castellammare di Stabia.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1981 la Società cooperativa edilizia « Dipendenti Standa - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito notar Francesco Saverio D'Orsi il 5 aprile 1975, repertorio n. 58573, reg. soc. n. 901/75, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giulio Lupoli.

(6881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 1° dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1189,05	1189,05	1189 —	1189,05	1189 —	1189,05	1188,95	1189,05	1189,05	1189,05
Dollaro canadese	1010,30	1010,30	1010,536	1010,30	1010,35	1010,35	1010,45	1010,30	1010,30	1010,30
Marco germanico	537,19	537,19	536,19	537,19	537,18	537,25	537,29	537,19	537,19	537,20
Fiorino olandese	490,92	490,92	490,75	490,92	490,50	490,95	491 —	490,92	490,92	490,90
Franco belga	31,821	31,821	31,81	31,821	31,79	31,80	31,83	31,821	31,821	31,85
Franco francese	212,68	212,68	212,35	212,68	212,60	212,65	212,62	212,68	212,68	212,70
Lira sterlina	2323 —	2323 —	2325 —	2323 —	2323,75	2323,90	2324,85	2323 —	2323 —	2323 —
Lira irlandese	1906 —	1906 —	1905 —	1906 —	1904,67	—	1905 —	1906 —	1906 —	—
Corona danese	167,25	167,25	167 —	167,25	167,14	167,26	167,28	167,25	167,25	167,25
Corona norvegese	208,60	208,60	208,40	208,60	208,48	208,60	208,608	208,60	208,60	208,60
Corona svedese	218,73	218,73	218,75	218,73	218,70	218,70	218,77	218,73	218,73	218,75
Franco svizzero	669,75	669,75	669,50	669,75	669,57	669,95	670,20	669,75	669,75	669,75
Scellino austriaco	76,458	76,458	76,50	76,458	76,40	76,50	76,521	76,458	76,458	76,45
Escudo portoghese	18,60	18,60	18,45	18,60	18,54	18,80	19 —	18,60	18,60	18,60
Peseta spagnola	12,531	12,531	12,54	12,531	12,53	12,54	12,55	12,531	12,531	12,53
Yen giapponese	5,53	5,53	5,5350	5,53	5,52	5,52	5,529	5,53	5,53	5,53
E.C.U.	1316,16	1316,16	—	1316,16	—	—	13316,16	1316,16	1316,16	—

Media dei titoli del 1° dicembre 1981

Rendita 5 % 1935	40,575	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	98,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,575	» » » » 1- 8-1980/82	98,450
» 5,50 % » » 1968-83	85,625	» » » » 1-10-1979/82	98,525
» 5,50 % » » 1969-84	81,775	» » » » 1-10-1980/82	98,700
» 6 % » » 1970-85	76,650	» » » » 1-12-1980/82	98,925
» 6 % » » 1971-86	71,225	» » » » 1- 1-1980/83	98,325
» 6 % » » 1972-87	70,200	» » » » 1-10-1980/83	98,775
» 9 % » » 1975-90	71,150	» » » » 1- 3-1981/84	98,075
» 9 % » » 1976-91	72,175	» » » » 1- 4-1981/84	98,850
» 10 % » » 1977-92	76,975	» » » » 1- 6-1981/84	98,450
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,650	Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,375
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,450	» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,025
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200	» » » 12 % 1- 4-1982	97,050
» » » Ind. 1- 1-1980/82	99,450	» » » 15 % 1- 1-1983	94,650
» » » » 1- 3-1980/82	99,150	» » » 12 % 1-10-1983	86,825
» » » » 1- 5-1979/82	99,075	» » » 12 % 1- 1-1984	84,600
» » » » 1- 5-1980/82	99 —	» » » 12 % 1- 4-1984	84,450
» » » » 1- 6-1980/82	98,900	» » » 12 % 1-10-1984	83,175
» » » » 1- 7-1979/82	98,650	» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° dicembre 1981

Dollaro USA	1189 —	Corona danese	166,265
Dollaro canadese	1010,375	Corona norvegese	208,604
Marco germanico	537,24	Corona svedese	218,75
Fiorino olandese	490,96	Franco svizzero	669,975
Franco belga	31,825	Scellino austriaco	76,489
Franco francese	212,65	Escudo portoghese	18,80
Lira sterlina	2323,925	Peseta spagnola	12,54
Lira irlandese	1905,50	Yen giapponese	5,529
		E.C.U.	1316,16

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti nel profilo professionale di ispettore (5ª categoria) per le esigenze del servizio lavori e costruzioni, per aspiranti in possesso della laurea in architettura abilitati all'esercizio della professione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1º agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno la prova grafica e la prova scritta;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 138 in data 22 settembre 1981;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/43917 del 22 luglio 1981;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 29 del 22 settembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinque posti nel profilo professionale di ispettore in prova (5ª categoria) per le esigenze del servizio lavori e costruzioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso della laurea in architettura, abilitati all'esercizio della relativa professione.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego

raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e del profilo professionale del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

- 1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);
- 2) la data e il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il 30º anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;
- 3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;
- 4) il possesso della cittadinanza italiana;
- 5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;
- 7) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e della relativa data di conseguimento;

8) l'abilitazione all'esercizio della professione con l'indicazione della data e dell'Università presso la quale è stata conseguita;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello per le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intemperività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea e abilitazione all'esercizio della professione, di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti luogotenenziali del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 14 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere a), b), c) ed e) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1968, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con il profilo professionale di ispettore appartenente allo stesso ruolo del profilo professionale di concorso.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui al comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al Direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice.

La commissione è composta da: un presidente scelto fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a dirigente generale e da non meno di due commissari scelti fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente. E' compito dell'Azienda di nominare anche membri esterni che siano docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Azienda con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per le prove facoltative di cui al successivo art. 7.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (una grafica, una scritta ed una orale) e facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

PROVE OBBLIGATORIE

Prova grafica - su un tema di composizione architettonica relativa all'edilizia ferroviaria.

Prova scritta - consistente nel calcolo di stabilità di una struttura iperstatica semplice.

Prova orale - sulle seguenti materie:

1) *Scienza e tecnica delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Calcoli relativi - Criteri di sicurezza - Sistemi isostatici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni - deformazioni - Soluzione di sistemi iperstatici semplici - Teoria e calcolo delle strutture in acciaio ed in cemento armato - Sistemi costruttivi tradizionali ed a gabbia elastica (legno, ferro, cemento armato e precompresso) e dimensionamento delle membrature.

2) *Elementi delle costruzioni civili e architettura tecnica.*

Materiali da costruzione - Pietre, marmi, laterizi, malte e calcestruzzi - Legnami e materiali ferrosi usati nelle costruzioni - Materiali artificiali - Elementi costruttivi - Muri, pilastri, portali, archi, volte, solai e coperture - Tettoie metalliche -

Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili - Edifici industriali - Problemi tecnologici della prefabbricazione e della industrializzazione edilizia - Norme sulle costruzioni antisismiche.

3) Fisica tecnica.

Propagazione del calore - Conduzione - Irraggiamento - Trasmissione - Isolamento termico - Riscaldamento degli ambienti e tipo di impianti - Impianti ad acqua calda ed a vapore - Riscaldamento elettrico - Ventilazione degli ambienti - Condizionamento dell'aria - Sistemi vari di illuminazione - Problemi di acustica architettonica - Attenuazione dei rumori negli uffici civili ed industriali.

4) Architettura tecnica e composizione architettonica.

Relazione tra contenuti, forma e struttura - Rapporti fra gli elementi funzionali e quelli ambientali - Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili più comuni.

5) Urbanistica.

Elementi fondamentali di pianificazione territoriale e di economia urbana - Metodi di previsione e di programmazione - Ricerca ed individuazione dei dati fondamentali ai fini della progettazione organica - Piani regolatori e piani particolareggiati - Legislazione urbanistica.

6) Architettura degli interni, arredamento e decorazione.

Problemi sui rapporti fra arredo e architettura.

PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonché in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno 7 punti su 10 nelle due prove (grafica e scritta) e non meno di 6 punti su 10 in ciascuna di esse. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno 6 punti su 10.

Con la convocazione a sostenere la prova orale ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove grafica e scritta.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0,30 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno il punteggio di 0,15 per la prova scritta e 0,15 per quella orale.

Art. 8.

Diario della prova grafica, della prova scritta e della prova orale, comunicazioni e documenti d'identità

Le date e la sede in cui avranno luogo la prova grafica e la prova scritta, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposite credenziali contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e all'ora di inizio delle prove, nonché le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi); fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di 3 punti per titoli professionali e culturali da attribuire con i seguenti criteri:

1) punti 0,10 per ogni anno di meritevole servizio effettivo di ruolo prestato nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con un massimo di 1,00 punti (non saranno valutati periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso);

2) punti 0,30 per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel personale direttivo di amministrazioni statali, ovvero per ogni anno accademico di servizio prestato nelle Università statali in materia di insegnamento per il conseguimento della laurea in architettura, quale professore incaricato o assistente ordinario; ovvero per ogni anno scolastico di servizio prestato in scuole statali secondarie di secondo grado in materie tecniche di insegnamento nei corsi per il conseguimento del diploma di perito o di geometra, quale professore di ruolo;

3) punti 0,30 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi per qualifiche del personale direttivo presso amministrazioni pubbliche;

4) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle Università, in materia di insegnamento per il conseguimento della laurea in architettura; ovvero in pubblici concorsi statali per professore di ruolo nelle scuole secondarie di secondo grado, in materie tecniche di insegnamento nei corsi per il conseguimento del diploma di perito o di geometra;

5) punti 0,20 per ogni abilitazione all'insegnamento in materie tecniche nei corsi per il conseguimento del diploma di perito o di geometra;

6) punti 0,40 per ogni altra laurea, o diploma di specializzazione universitaria, indipendentemente dalla votazione riportata, purché trattasi di lauree o specializzazioni in materie tecniche o comunque utili per l'ammissione a pubblici concorsi per ispettore nell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro, purché non si superino i previsti punti 3.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui ai punti 3) o 4), qualora trattasi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto 2), né dei periodi di servizio di cui al punto 2) inferiori ad un anno.

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli di merito di cui sopra soltanto se risulteranno posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine utile, stabilito al precedente art. 3, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di merito e di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivi di cui al precedente art. 9, saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al secondo comma del presente articolo.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nella prova grafica e scritta, il voto conseguito nella prova orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonché il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 11, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 11.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva nella graduatoria, saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10 — di appartenere alle seguenti categorie:

- 1) insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) mutilati ed invalidi:
 - a) di guerra ex combattenti;
 - b) per fatto di guerra;
 - c) per servizio;
 - d) del lavoro;
- 3) orfani:
 - a) di guerra;
 - b) dei caduti per fatto di guerra;
 - c) dei caduti per servizio;
 - d) dei caduti sul lavoro;
- 4) feriti in combattimento;
- 5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- 6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
- 7) figli dei mutilati e degli invalidi:
 - a) di guerra ex combattenti;
 - b) per fatto di guerra;
 - c) per servizio;
 - d) del lavoro;
- 8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:
 - a) in guerra;
 - b) per fatto di guerra;
 - c) per servizio;
 - d) sul lavoro;
- 9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
- 10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
- 11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
- b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;
- c) dall'età.

Art. 12.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di merito della graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai dipendenti delle ferrovie dello Stato con profilo professionale di segretario superiore di 1ª classe o equiparato, nonché di segretario superiore o equiparato, in possesso del titolo di studio e della relativa abilitazione, come previsto al precedente art. 2.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 10 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 13.

Approvazione delle graduatorie

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo — 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosità, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

- 1) nei confronti del candidato che non si presenta a visita medica;
- 2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;
- 3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;
- 4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

Competente ad adottare i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova sarà il direttore del servizio personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova con il trattamento economico del profilo professionale e categoria conseguenti ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato adotterà i relativi provvedimenti di decadenza dall'impiego (articoli 159 - 160 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato) a far tempo dalla decorrenza del provvedimento di nomina in prova.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre — anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina stessa, i seguenti documenti:

- a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e di precedenza;
- b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;
- c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;
- d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);
- e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) originale o copia autenticata dell'abilitazione all'esercizio della professione in carta bollata, da cui risulti la data in cui è stata conseguita;

g) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

h) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;
sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, il diploma di laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione richiesti per la partecipazione al concorso, nei modi di cui ai precedenti punti e) ed f).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il diploma di laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione richiesti per la partecipazione al concorso secondo le modalità previste ai predetti punti e) ed f) anche nel caso che gli stessi siano stati già presentati per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno di competenza del direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 16.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle eventuali abilitazioni obbligatorie previste dalle disposizioni vigenti.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 28 settembre 1981

p. Il Ministro: CALDORO

ALLEGATO (6913)

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Cognome e nome
(le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito), data e luogo di nascita;
domicilio e recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia):

Il sottoscritto . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a cinque posti di ispettore in prova, fra laureati in architettura con abilitazione all'esercizio della professione, indetto con decreto ministeriale 28 settembre 1981, n. 1956, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra specificato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della laurea in architettura conseguita in data . . . presso l'Università di . . .

di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di . . . conseguita in data . . . presso l'Università di . . .

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, il profilo professionale rivestito, la matricola — per i dipendenti delle ferrovie dello Stato — l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Chiede altresì di voler sostenere le seguenti prove facoltative . . . previste agli articoli 3 e 7 del bando di concorso.

Data, . . .

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città, provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

REGIONE SARDEGNA

Stralcio di alcune sedi da concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari.

L'assessore regionale all'igiene e sanità rende noto che con decreto 7 novembre 1981, n. 8/297, a seguito dell'assegnazione definitiva agli aventi diritto per effetto della legge 28 febbraio 1981, n. 34, sono state stralciate dal pubblico concorso, per titoli ed esami, bandito con decreto 30 dicembre 1980, n. 126/12615, le seguenti sedi farmaceutiche della provincia di Cagliari:

comune di Donori, sede unica;
comune di Carbonia, frazione Cortoghiana;
comune di Carbonia, frazione Bacu Abis.

(6939)

L'assessore regionale all'igiene e sanità rende noto che con decreto 7 novembre 1981, n. 6/295, a seguito dell'assegnazione definitiva agli aventi diritto per effetto della legge 28 febbraio 1981, n. 34, sono state stralciate dal pubblico concorso, per titoli ed esami, bandito con decreto 9 giugno 1980, n. 15/2839, modificato con decreto 4 dicembre 1980, n. 37/7428, le seguenti sedi farmaceutiche della provincia di Nuoro:

comune di Nuoro, IV sede;
comune di Orune, sede unica;
comune di S. Teodoro, sede unica;
comune di Ilbono, sede unica;
comune di Posada, sede unica;
comune di Lotzoraj, sede unica;
comune di Nurri, sede unica;
comune di Arzana, sede unica;
comune di Irgoli, sede unica;
comune di Lodè, sede unica.

(6940)

L'assessore regionale all'igiene e sanità rende noto che con decreto 7 novembre 1981, n. 7/296, a seguito dell'assegnazione definitiva agli aventi diritto per effetto della legge 28 febbraio 1981, n. 34, sono state stralciate dal pubblico concorso, per titoli ed esami, bandito con decreto 7 febbraio 1979, n. 1502, modificato con successivi decreti 22 marzo 1979, n. 1688, 6 luglio 1979, n. 5401, le seguenti sedi farmaceutiche della provincia di Sassari:

comune di Luras, sede unica;
comune di Sassari, frazione Palmadula;
comune di Viddalba, sede unica;
comune di Alà dei Sardi, sede unica;
comune di S. Antonio di Gallura, sede unica;
comune di Nughedu S. Nicolò, sede unica.

(6941)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 23.

Norme per la riqualificazione professionale degli infermieri generici e psichiatrici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 81 del 7 agosto 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Marche, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di istruzione professionale e in attuazione della legge statale 3 giugno 1980, n. 243, disciplina con la presente legge i corsi di riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici. Detti corsi sono rivolti al conseguimento, previo esame di Stato, del diploma di infermiere professionale.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi ai corsi per infermieri professionali, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione di infermiere generico o di infermiere psichiatrico;
- b) titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di primo grado;
- c) aver prestato servizio continuativo per un periodo non inferiore a due anni;
- d) essere in servizio alla data del 1° luglio 1980.

L'ammissione ai corsi avviene su domanda degli interessati, previo superamento di un esame colloquio diretto ad accertare un adeguato livello culturale generale tale da corrispondere al decimo anno di formazione scolastica.

Dall'esame colloquio sono esonerati gli aspiranti aventi titolo all'ammissione al terzo anno di scuola secondaria superiore.

Art. 3.

Preparazione all'esame-colloquio

La Regione promuove iniziative per preparare gli infermieri generici e psichiatrici a sostenere l'esame-colloquio di cui all'articolo precedente.

In particolare la giunta regionale è autorizzata a definire, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, le modalità per l'espletamento dell'esame-colloquio necessario per l'iscrizione ai corsi per infermieri professionali.

Le commissioni per l'espletamento dell'esame-colloquio sono costituite da:

- il presidente del comitato di gestione dell'USL ove si svolge il corso o persona da lui delegata, in qualità di presidente;
- un rappresentante del provveditorato agli studi competente per territorio;
- un insegnante delle discipline medico-scientifiche;
- un funzionario regionale;
- due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del servizio sanitario;
- un funzionario dell'USL, con funzioni di segretario.

Il comitato di gestione dell'USL ove si svolge il corso provvede alla costituzione della commissione di cui al comma precedente raccogliendo i nominativi designati dagli enti o associazioni competenti.

Art. 4.

Disciplina dei corsi

La riqualificazione degli infermieri generici e psichiatrici è articolata in tre corsi.

La giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e di intesa con la competente commissione consiliare, stabilisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i piani dei corsi.

Nell'ambito dei corsi di cui al comma precedente sono previsti particolari piani di studio che tengono conto dell'insegnamento teorico-pratico acquisito dagli allievi in precedenti corsi abilitanti in modo che la durata complessiva dell'insegnamento non risulti inferiore a quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867.

In sede di prima applicazione della presente legge, le lezioni tenute nell'anno 1979-80 in corsi regolarmente autorizzati dalla Regione possono essere utilizzate sia per la preparazione dell'esame-colloquio sia per recuperare il monte ore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867.

Alla fine del terzo corso, i partecipanti hanno titolo a sostenere un esame finale di Stato ai sensi della legislazione vigente per il conseguimento del diploma di infermiere professionale.

Art. 5.

Personale ammesso ai corsi

Per i dipendenti da istituzioni sanitarie pubbliche e private i corsi si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro.

Le attività di tirocinio, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, possono coincidere con i tempi di lavoro.

Al personale di cui al primo comma che frequenta regolarmente i corsi viene corrisposto un assegno di studio dell'importo stabilito ai sensi della legge 3 giugno 1980, n. 243.

I dipendenti ammessi ai corsi non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario e non è ammesso il cumulo tra assegno di studio e retribuzione, sotto qualsiasi forma, per il lavoro straordinario.

Ai dipendenti che devono sostenere prove di esame o esami di idoneità in relazione ai corsi della presente legge spettano congedi straordinari ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni.

Per la preparazione alle prove e agli esami previsti dal comma precedente sono concessi a ciascun dipendente interessato tre giorni di permesso retribuito.

I dipendenti interessati alle agevolazioni dei commi precedenti sono tenuti a presentare all'amministrazione di appartenenza idonee certificazioni in ordine all'iscrizione, alla frequenza o agli esami.

Art. 6.

Sede dei corsi

Ai fini dell'applicazione della presente legge i corsi si tengono presso le attuali sedi di scuole per infermieri professionali.

La giunta regionale, su richiesta delle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, può autorizzare lo svolgimento di corsi decentrati.

Le associazioni dei comuni, di cui al comma precedente, sentite le organizzazioni sindacali provvedono alla organizzazione e attuazione dei corsi.

Due o più associazioni dei comuni, d'intesa tra loro, possono chiedere l'istituzione per i territori di propria competenza di un'unica sede dei corsi.

Art. 7.

Durata

L'ammissione ai corsi di cui alla presente legge può aver luogo per un termine non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1980, n. 243.

Art. 8.

Copertura finanziaria

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 600 milioni; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con la legge dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte, per l'anno 1981, a carico del cap. 4221143 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione « Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di riqualificazione professionale degli infermieri generici e psichiatrici » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 600 milioni; per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) per l'anno 1981 mediante riduzione, per l'importo di lire 600 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 4221141 « Spese e contributi per l'attuazione della riforma sanitaria »;

b) per gli anni successivi, mediante la utilizzazione delle somme attribuite alla Regione a titolo di ripartizione del fondo sanitario nazionale.

Art. 9

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 7 agosto 1981

MASSI

(6823)

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1981, n. 24.

Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per gli anni '79 e '80 modifica art. 9 legge regionale 9 giugno 1981, n. 13.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 86 del 26 agosto 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 13, è sostituito dal seguente:

« Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della presente legge sono iscritte, rispettivamente, a carico del cap. 2222114 avente la denominazione "Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per gli anni '79 e '80, nonché per la corresponsione del saldo dei contributi stessi per l'anno '78" e del cap. 2222205 avente la denominazione "Contributo di sostegno a favore del consorzio trasporti pubblici della provincia di Ancona per l'acquisto di materiale rotabile, per impianti fissi e attrezzature attinenti al servizio" che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 1981, con le dotazioni di competenza e di cassa di lire 12.439.032.990 e di lire 800.000.000 rispettivamente ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 agosto 1981

MASSI

(6824)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1981, n. 64.

Legge regionale n. 59/80. Modificazione dell'art. 17.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 46 del 28 agosto 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59, è così modificato:

« I comuni che provvedono entro il 31 dicembre 1981 alla redazione e alla adozione degli elenchi di cui al precedente art. 7 o di quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, possono ottenere dalla Regione il rimborso fino al 90% delle spese occorse per la redazione degli elenchi stessi, fino ad un massimo di L. 10.000.000 per ogni comune. Il rimborso è erogato dopo l'approvazione definitiva dell'elenco da parte della Regione ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 agosto 1981

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 3 agosto 1981, n. 483)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 luglio 1981 ed è stata approvata dal commissario del Governo il 12 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1981, n. 65.

Costruzione nuovo centro alimentare polivalente di Pistoia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 46 del 28 agosto 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa dell'approvazione del piano regionale dei mercati all'ingrosso di cui all'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1975, n. 46, il consiglio regionale autorizza l'amministrazione comunale di Pistoia, compatibilmente con la previsione degli strumenti urbanistici, alla costruzione di un centro alimentare polivalente a servizio dell'area comprendente i comuni di Agliana, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, S. Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Montemurlo e Vinci e con le caratteristiche strutturali indicate nella tabella qui di seguito riportata:

AREA PISTOIA
(mq coperti)

Tav. I

1976				1981				1986			
Ort.	Carni	Ittici	A.A.	Ort.	Carni	Ittici	A.A.	Ort.	Carni	Ittici	A.A.
mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq
7.521	712	314	2.494	8.422	733	322	2.572	8.454	751	336	2.632
Tot. 11.041 mq				Tot. 12.049 mq				Tot. 12.173 mq			

Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati: progetto di massima dell'opera o relativo bando di appalto-concorso comprensivi della indicazione dell'area di ubicazione;

relazione illustrativa che definisce lo schema funzionale in cui si inserisce o realizza l'intervento, l'organizzazione delle varie attività e dei correlativi servizi.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 agosto 1981

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente
della giunta regionale 3 agosto 1981, n. 483)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 luglio 1981 ed è stata approvata dal commissario del Governo il 12 agosto 1981.

(6779)

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 66.

Legge di bilancio 1981 - Assestamento e variazioni.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione n. 48 dell'11 settembre 1981)

(Omissis).

(6780)

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 67.

Modifica all'art. 33 della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86, in materia di formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 48 dell'11 settembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il seconda comma dell'art. 33 della legge regionale n. 86 del 15 novembre 1980 viene interamente modificato come segue:

«Le somme di cui al precedente comma sono ripartite per il 60% fra le associazioni intercomunali che gestiscono gli interventi secondo i criteri stabiliti dal consiglio regionale conte-

stualmente alla loro erogazione, tenuto conto anche delle quote di personale regionale comandato presso gli uffici delle associazioni intercomunali per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui alla presente legge. Il rimanente 40% delle somme di cui al precedente comma sono ripartite tra le province in proporzione diretta ai finanziamenti ripartiti alle associazioni intercomunali per il territorio di competenza con il piano annuale di cui al precedente art. 9».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 settembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 luglio 1981 e vistata dal commissario di Governo il 31 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 68.

Norme integrative della legge regionale n. 86/80 per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 48 dell'11 settembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quanto non saranno istituite le graduatorie di cui all'art. 25, primo comma, lettera c) della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86, le province e le associazioni intercomunali, per far fronte alle esigenze di personale nei casi indicati alla stessa lettera c) primo comma ed al secondo comma del suddetto art. 25, possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, previa autorizzazione della giunta regionale, attingendo da appositi elenchi formati dalle province. In detti elenchi sono iscritti d'ufficio in ordine alfabetico e suddivisi per mansioni specifiche svolte, gli operatori incaricati per la realizzazione degli interventi compresi nel piano annuale 1980-81 dalle province o dai comuni o dalle comunità montane con rapporto di lavoro a tempo determinato o a prestazione professionale per almeno 300 ore complessive.

Nel conferimento di incarichi di cui al comma precedente le province e le associazioni intercomunali dovranno dare precedenza agli operatori iscritti nella parte relativa agli enti locali dell'elenco di cui all'art. 29 della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86.

Art. 2.

Qualora, alla data del 1° settembre 1981, una o più associazioni intercomunali non siano costituite ovvero non siano stati eletti gli organi esecutivi le funzioni saranno svolte dall'ammi-

nstrazione provinciale territorialmente competente. Nel caso in cui il territorio dell'associazione intercomunale interessi più di una provincia, dette funzioni saranno esercitate congiuntamente dalle province interessate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 settembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 luglio 1981 e vistata dal commissario di Governo il 31 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 69.

Istituzione del comitato consultivo regionale per la ricerca scientifica, tecnologica e sviluppo della divulgazione e assistenza tecnica in agricoltura e foreste.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 48 dell'11 settembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito il « Comitato consultivo regionale per la ricerca scientifica, tecnologica e sviluppo, divulgazione e assistenza tecnica in agricoltura e foreste » con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 2.

Fermo restando le competenze degli organi e degli enti regionali il comitato esprime — con riferimento alla ricerca scientifica, tecnologica e dello sviluppo, alla divulgazione e alla assistenza tecnica in agricoltura e foreste — pareri sulle linee generali per la elaborazione dei programmi e degli investimenti, sulla impostazione dei progetti settoriali e intersettoriali, sulle direttive generali intese all'attuazione dei programmi anche interdisciplinari, nonchè sulle azioni di promozione e di coordinamento delle attività della Regione e degli enti dipendenti.

Art. 3.

Il comitato è composto:

presidente della giunta regionale con funzione di presidente o suo delegato;
 un componente la giunta regionale delegato all'istruzione e alla cultura;
 tre rappresentanti dell'E.T.S.A.F.;
 un rappresentante delle amministrazioni provinciali;
 tre rappresentanti delle associazioni dei produttori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 tre rappresentanti delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 due rappresentanti delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 un rappresentante della Federazione sindacale unitaria;
 cinque rappresentanti delle tre Università della Toscana di cui:
 due rappresentanti della facoltà di agraria;
 un rappresentante della facoltà di veterinaria;
 un rappresentante della facoltà di economia e commercio;
 un rappresentante della facoltà di ingegneria;
 un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
 un rappresentante dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo;
 un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la viticoltura;
 un rappresentante per la Toscana dell'Istituto sperimentale per l'enologia;

un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico per il Lazio e la Toscana;
 un rappresentante dell'osservatorio di economia agraria.

Art. 4.

Il presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del comitato altri esperti quando vengono trattate questioni riguardanti settori di specifica competenza.

Art. 5.

Il comitato, che ha sede presso la Regione, si riunisce su convocazione del presidente e su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 6.

Partecipa alle riunioni del comitato con funzioni di segretario, un dipendente della Regione.

Art. 7.

Ai membri del comitato vengono corrisposti il gettone di presenza e il rimborso spese di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 55 del 9 novembre 1979 con imputazione della spesa al cap. 09220 « Spese, contributi, borse di studio per ricerche, studi indagine, iniziative varie in merito ai problemi agricoli di particolare interesse regionale » del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Per gli anni successivi la spesa farà carico al capitolo corrispondente.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 settembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 luglio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 70.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 33 del 1° giugno 1977 recante: « Norme per il rilascio delle fidejussioni da parte della regione Toscana a garanzie di operazioni di credito agrario ».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 48 dell'11 settembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1977, n. 33 è sostituito dal seguente:

Al fine di promuovere e di agevolare le iniziative dirette all'ammodernamento delle strutture agricole, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione delle altre forme associative, la regione Toscana, per facilitare il ricorso al credito agrario, può concedere fidejussioni a favore di:

coltivatori diretti singoli ed associati;
 imprenditori agricoli iscritti all'apposito albo istituito con legge regionale 5 giugno 1975, n. 67;
 associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
 cooperative agricole di conduzione, di servizio e di raccolta, trasformazione conservazione e vendita collettiva di prodotti dei soci, comprese le stalle sociali;
 consorzi che provvedono all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario,
 che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per contrarre mutui di miglioramento ivi compresi quelli per dimissione di passività onerose e per la formazione di proprietà diretto coltivatrice.

Art. 2.

Il fondo per la concessione di garanzie fidejussorie per la stipula dei mutui e dei prestiti previsti dalle norme comunitarie, statali e regionali, di cui alla legge regionale 1° giugno 1977, n. 33 è elevato a lire 1.000 milioni.

La misura del fondo, a partire dal 1982, può essere modificata con legge di bilancio.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981 è fatto fronte con le disponibilità di cui al cap. 35020 integrato con la seguente variazione che modifica, per analogo importo, gli stati di previsione di competenza e di cassa per il corrente esercizio:

In diminuzione:

Cap. 60300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 35020. — Spese per il finanziamento del Fondo per la concessione di garanzie fidejussorie su operazioni di credito agrario (legge regionale 1° giugno 1977, n. 33) L. 1.000.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 settembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 luglio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 71.

Norme concernenti la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 48 dell'11 settembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il personale di ruolo con qualifica di infermiere generico e psichiatrico che acquisisce il diploma di infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex legge 3 giugno 1980, n. 243, nonché della frequenza di corsi ex decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867 è inquadrato nel posto di infermiere professionale.

Ai fini di cui al precedente comma le U.S.L. interessate provvedono tempestivamente e comunque non oltre il 45° giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato, a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari ed al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.

Alla trasformazione ed all'inquadramento viene data decorrenza, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento deliberativo.

Ai fini della modifica del ruolo nominativo regionale le U.S.L. trasmettono alla Regione copia autentica delle deliberazioni di esecuzione di cui al comma precedenti.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 settembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 luglio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 72.

Estensione dei benefici di cui alla legge regionale n. 51/78 ai soggetti pubblici che subentrano ad imprese private concessionarie di autoservizi di linea extraurbani per viaggiatori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 48 dell'11 settembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sussidi diretti ad assicurare la regolarità ed efficienza dei servizi di trasporto, di cui all'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1978, n. 51 possono essere accordati anche ai soggetti pubblici che subentrino alle imprese private concessionarie dei servizi stessi, con delibera del consiglio regionale, che verifichi la congruità dell'operazione con i criteri fissati dalla legge sul Fondo nazionale dei trasporti, e con le esigenze di miglioramento del servizio nelle aree interessate dalla pubblicizzazione, sulla base di una proposta di adeguamento dei servizi avanzata dagli enti interessati, e che assumano a proprio totale carico l'onere del rilevamento.

Art. 2.

L'ammontare dei sussidi da concedersi ai soggetti pubblici di cui all'articolo precedente è determinato, per il periodo successivo alla data di subentro nella concessione del servizio di trasporto e fino alla emanazione di nuova normativa regionale nel settore, in misura fissa ed invariabile uguale al sussidio accordato a favore delle imprese private che cessano dal servizio stesso in rapporto al periodo dell'anno in corso, antecedente alla cessazione.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei fondi già stanziati in bilancio 1981, al cap. 42220, per l'applicazione della legge regionale 26 luglio 1978, n. 51.

Per gli anni successivi sarà provveduto con i fondi disponibili al corrispondente capitolo del bilancio di competenza.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 settembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 luglio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 73.

Proroga termine iniziale di efficacia della legge 4 aprile 1980, n. 25. Disciplina degli interventi finanziari in materia di opere pubbliche e disciplina transitoria, per l'anno 1981, per gli stessi interventi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 48 dell'11 settembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine iniziale di decorrenza per l'efficacia della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25: «Disciplina degli interventi finanziari in materia di opere pubbliche» ivi previsto per il 1° gennaio 1981 è posticipato al 1° gennaio 1982.

Resta ferma l'abrogazione della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8 disposta dall'art. 11 della stessa legge n. 25.

Art. 2.

Limitatamente all'anno 1981, gli interventi finanziari di competenza regionale in materia di opere pubbliche di interesse di comunità montane, comuni, province e loro consorzi, sono

approvati sentite le associazioni intercomunali, dal consiglio regionale, con unica deliberazione che individua le opere e le iniziative ammesse al finanziamento nonché il tipo di intervento finanziario e la misura del medesimo nel rispetto del seguente ordine di priorità:

a) finanziamento di opere comprese in programmi regionali già approvati;

b) interventi di particolare urgenza di cui esistano già i progetti esecutivi.

Gli enti di cui al primo comma presentano alla giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di finanziamento limitatamente agli interventi finanziari comunque non compresi in precedenti programmi regionali.

Entro i successivi 30 giorni la giunta presenta al consiglio regionale la proposta di deliberazione di cui al primo comma.

Art. 3.

I finanziamenti previsti nel bilancio annuale dell'esercizio in corso ai sensi della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25 sono utilizzati a copertura degli interventi previsti dalla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 settembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 luglio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 74.

Norme per l'inquadramento provvisorio del personale delle opere universitarie della Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 48 dell'11 settembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina provvisoriamente, fino all'attuazione del punto 1.21 dell'accordo contrattuale nazionale 22 luglio 1980 per il personale delle Regioni a statuto ordinario, l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo delle opere universitarie della Toscana, trasferito a norma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito con legge 22 dicembre 1979, n. 642.

L'inquadramento è disposto con deliberazione della giunta regionale, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il personale è inquadrato, in conformità all'unica tabella A), nel livello funzionale del ruolo unico regionale corrispondente alla declaratoria professionale ed alla posizione individuale formalmente assegnata ai dipendenti, con deliberazione dei rispettivi consigli d'amministrazione delle opere universitarie, alla data del 31 gennaio 1981.

L'attribuzione del livello di inquadramento provvisorio e l'applicazione del relativo ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981.

Per il periodo intercorrente dal 1° novembre 1979 e la predetta data del 1° febbraio 1981 il trattamento giuridico ed economico è quello dell'ordinamento di provenienza, deliberato dai competenti organi delle opere universitarie.

Agli effetti del computo delle anzianità richieste per i concorsi o comunque per gli istituti normativi concernenti la progressione della carriera, il periodo di servizio di cui al precedente comma si considera come servizio prestato nel livello d'inquadramento regionale corrispondente alla posizione rivestita nell'ordinamento di provenienza.

Art. 3.

Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento provvisorio, si applicano i seguenti criteri:

a) la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981; inoltre il personale utilizza, per la determinazione del maturato economico, i miglioramenti economici previsti al 1° febbraio 1981, dal decreto attuativo dell'accordo nazionale 1979-81 per il personale dell'Università; non si applicano i benefici economici decorrenti al 1° febbraio 1981 spettanti ai dipendenti regionali, previsti dagli articoli 19 e 20, secondo comma lettera c) della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 11;

b) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta;

c) al dipendente viene altresì riconosciuto il «maturato in itinere» con le modalità indicate dall'art. 48, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale 17 agosto 1979, n. 38, con riferimento alla data del 1° febbraio 1981.

Dal 1° febbraio 1981, la progressione economica è quella prevista dall'art. 12 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 11.

Art. 4.

Nell'ambito dei livelli di inquadramento provvisorio nel ruolo unico regionale determinato in conformità all'art. 2 della presente legge, sono attribuite a ciascun dipendente le mansioni obiettive risultanti dall'unica tabella B, avuto riguardo ai contenuti di professionalità della qualifica di provenienza.

Le mansioni obiettive «ad esaurimento» saranno soppresse all'atto dell'iscrizione del personale interessato, di cui al terzo comma del successivo art. 7, nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le opere universitarie, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel precedente comma, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al personale indicato nel presente articolo o ai loro superstiti è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Ai fini del trattamento di previdenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) con effetto dal 1° febbraio 1981.

Art. 7.

Il personale inquadrato a norma della presente legge è amministrato direttamente dai competenti organi della Regione.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle funzioni del diritto allo studio universitario, il personale medesimo, eccettuato quello di cui al successivo terzo comma, continua a prestare servizio alle dipendenze funzionali degli organi delle opere universitarie, che assicurano la continuità delle prestazioni erogate in base alle vigenti disposizioni a favore degli studenti universitari. Durante tale periodo, il rapporto di dipendenza funzionale è regolato dalle norme dell'ordinamento del personale regionale che disciplinano il comando.

Nella legge regionale 26 novembre 1979, n. 59 è inserito, dopo l'art. 9 il seguente:

Art. 9-bis. — Il personale regionale trasferito dalle opere universitarie a norma dell'art. 44, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, già addetto ai presidi sanitari delle opere medesime ed assegnato in servizio presso le unità sanitarie locali, è iscritto con deliberazione della giunta regionale nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale.

Il personale di cui al presente articolo, ad eccezione di quello che riveste qualifiche sanitarie, può chiedere di mantenere la propria posizione nel ruolo unico del personale regionale in luogo dell'iscrizione nei ruoli nominativi predetti. La richiesta, deve essere indirizzata al presidente della giunta regionale, a

mezzo di lettera raccomandata nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico del personale regionale.

Art. 8.

Il personale inquadrato ai sensi della presente legge è temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria rispetto alla vigente dotazione organica nel ruolo unico del personale regionale.

L'ammissione dei corrispondenti posti del ruolo medesimo avverrà a seguito dell'inquadramento definitivo ed a seguito della determinazione delle esigenze funzionali e delle conseguenti variazioni della dotazione organica, da attuarsi con la legge regionale di riordino delle funzioni del diritto allo studio universitario.

Art. 9.

Con la legge regionale di attuazione del punto 1.21 dell'accordo contrattuale nazionale 22 luglio 1980 saranno dettate le disposizioni eventualmente necessarie per l'adeguamento della disciplina transitoria stabilita dalla presente legge.

Art. 10.

La relativa spesa prevista per l'anno 1981 in lire 5 miliardi e 250 milioni, è imputata al cap. 02000 del bilancio preventivo del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, e, per gli anni successivi ai corrispondenti capitoli di bilancio.

TABELLA A

Livello di inquadramento nel ruolo regionale	Posizione di provenienza
II	Commesso
III	Operaio qualificato
IV	Operaio specializzato Centralinista Applicato Operatore specializzato di strutture per la ristorazione collettiva e di complessi ricettivo alberghieri
V	Collaboratore amministrativo-contabile Operatore altamente specializzato nelle strutture per il diritto allo studio universitario Collaboratore sanitario
VI	Istruttore amministrativo-contabile Responsabile tecnico e/o organizzativo del servizio Istruttore tecnico delle strutture sanitarie
VII	Assistente amministrativo-contabile Responsabile di settore amministrativo Responsabile di servizio complesso nelle strutture per il diritto allo studio universitario
VIII	Coordinatore di settori o di servizi per il diritto allo studio Direttore responsabile

TABELLA B

II Livello funzionale

COMMESSO

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 38/79, per le attività inerenti i servizi del diritto allo studio.

III Livello funzionale

OPERATORE QUALIFICATO

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 38/79, per le attività inerenti i servizi del diritto allo studio, eseguendo operazioni prevalentemente manuali.

IV Livello funzionale

OPERATORE SPECIALIZZATO

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 38/79, per quanto attiene le strutture per la ristorazione collettiva ed i complessi ricettivi-alberghieri, mediante utilizzazione di macchine automatiche complesse di cui garantisce anche l'efficiente manutenzione.

Svolge altresì le attribuzioni per l'esercizio di impianti telegrafici complessi e derivati, installati presso le case dello studente o altre strutture per il diritto allo studio di cui garantisce l'efficiente manutenzione provvedendo automaticamente a quanto occorre per i collegamenti richiesti.

Provvede, secondo le istruzioni impartite, agli adempimenti di legge in materia di attività ricettivo-alberghiere; alla conduzione di autoveicoli di cui assicura la riparazione, il collaudo e l'efficiente manutenzione, nonché altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza.

IV Livello funzionale

APPLICATO - DATTILOGRAFO

Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 38/79, svolge operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile tecnica o amministrativa; svolge in via non esclusiva, i compiti di copia dattilografica per l'attività dell'ufficio in cui è inserito; è addetto alle operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione secondo procedure definite ovvero alla perforazione e verifica alfanumerica di schede meccanografiche; nonché altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza.

V Livello funzionale

COLLABORATORE

Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 38/79, cura, nel campo delle attività amministrative, ragioneria, contabilità, finanze e patrimonio, relative al diritto allo studio: la raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme; la ricerca ed elaborazione semplice di atti, dati istruttori anche complessi e documenti, secondo istruzioni di massima; la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la minuta corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria; la redazione sintetica di verbali; la rilevazione statistica; la raccolta stenografica e successivo riordino e stesura di verbali, comunicazioni, testi e documenti; la rendicontazione; le attività economiche correnti, altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza.

L'attività è svolta anche con l'utilizzo di macchine semplici e complesse e comporta altresì la copia dattilografica del proprio lavoro minuto e corrente.

V Livello funzionale

OPERATORE ALTAMENTE SPECIALIZZATO

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 38/79 per quanto attiene i servizi del diritto allo studio, mediante operazioni prevalentemente tecnico-manuali caratterizzate da approfondita conoscenza delle tecniche specialistiche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificandone la qualità; esegue interventi di manutenzione che comportano alta specializzazione; sovrintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto; controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi onde assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

Le attività svolte sono caratterizzate da approfondita conoscenza delle tecniche specialistiche, con aggiornamento costante delle tecnologie.

V Livello funzionale

COLLABORATORE PER I SERVIZI SANITARI (ad esaurimento)

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 38/79, nel campo delle attività sanitarie.

VI Livello funzionale

ORGANIZZATORE

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 38/79, per le funzioni inerenti il diritto allo studio, mediante compiti di guida tecnica e coordinamento organizzativo delle attività degli addetti per la gestione corrente dei servizi di ristorazione collettiva, nonché per le attività di elaborazione grafica, design e composizione tipo-litografica nei centri stampa.

In tale ambito, collabora per la programmazione delle attività; formula proposte per il miglioramento del servizio; assicura l'efficiente e corretto impiego delle risorse; cura l'applicazione ed il rispetto delle direttive impartite in materia di norme antinfortunistiche ed igieniche; segnala tempestivamente le esi-

genze qualitative e quantitative di rifornimento di mezzi e materiali; svolge attività operative che implicano esperienza e capacità professionale correlate alla declaratoria di livello, con aggiornamento costante delle metodologie di produzione ed erogazione dei servizi.

VI Livello funzionale

ISTRUTTORE

Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 38/79, svolge, nel campo amministrativo ragioneria, contabilità, finanze e patrimonio, relativamente al diritto allo studio: attività di ricerca, studio ed elaborazione preliminari alla formazione ed attuazione dei programmi di lavoro e di intervento; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; definisce procedure attinenti ai compiti dell'ufficio cui è addetto per i quali cura altresì la corrispondenza ordinaria e le relazioni esterne; è addetto a controlli di gestione, attività economiche complesse, elaborazioni statistiche ed altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza.

Lo svolgimento dell'attività comporta anche l'utilizzo di macchine semplici o complesse.

VI Livello funzionale

ISTRUTTORE PER I SERVIZI SANITARI
(ad esaurimento)

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 38/79, con riferimento alle discipline ed esperienze in materia di servizi sanitari.

VII Livello funzionale

ASSISTENTE

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 38/79, nel campo delle discipline amministrative con particolare riferimento al diritto costituzionale-amministrativo, ed alla scienza dell'amministrazione, alla scienza delle finanze e diritto finanziario, alla ragioneria, contabilità, nonché nel campo delle discipline tecniche, con particolare riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Dirige i complessi ricettivo-alberghieri, i servizi di ristorazione ed altri servizi complessi, mediante attività di organizzazione, propulsione e coordinamento, sulla base dei programmi e degli obiettivi ricevuti; impartisce tempestive istruzioni per l'osservanza delle norme che disciplinano il corretto funzionamento del servizio, e ne verifica l'attuazione.

Svolge altresì ogni altra attività correlata alla declaratoria di livello per assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione, per le funzioni del diritto allo studio.

VII Livello funzionale

ASSISTENTE PER I SERVIZI SANITARI
(ad esaurimento)

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 38/79, con riferimento alle discipline ed esperienze in materia di servizi sanitari.

VIII Livello funzionale

FUNZIONARIO

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 38/79, con riferimento alle funzioni del diritto allo studio, con prevalenza dei compiti di propulsione, guida, coordinamento e disciplina dell'attività delle strutture amministrative e operative, per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi ricevuti; cura, nell'ambito delle norme di legge e regolamentari, la corretta applicazione e lo snellimento delle procedure amministrative; è preposto ai sistemi di vigilanza e controllo sul funzionamento delle attività, sia per i profili disciplinari che per gli aspetti connessi alla funzionalità ed efficienza dei servizi; promuove le attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale; nonché le attività di ricerca e progettazione per il costante miglioramento della funzionalità dei servizi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 settembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 luglio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 75.

Norme in materia di indennità di previdenza del personale proveniente dalle opere universitarie della Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 48 dell'11 settembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione assicura al personale proveniente dalle opere universitarie della Toscana, inquadrato nel ruolo unico regionale in applicazione della legge regionale n. 74 del 7 settembre 1981, un trattamento di fine servizio, per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi, in misure pari a quanto previsto, allo stesso fine, dall'ordinamento I.N.A.D.E.L.

La Regione corrisponderà l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente e quella lorda dovuta a titolo di premio di fine servizio dall'I.N.A.D.E.L., per i periodi di cui al successivo art. 2.

Il trattamento di cui ai commi precedenti, in caso di decesso del dipendente, spetta ai superstiti secondo quanto stabilito all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

Art. 2.

I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale di cui all'art. 1 sono:

a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;

b) tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del preesistente trattamento di fine servizio presso l'ente di provenienza, alle seguenti condizioni: che l'importo della liquidazione o altro analogo trattamento ad essi riferito sia stato versato alla Regione dall'ente di provenienza o dallo Stato, relativamente agli oneri a tale titolo accertati alla data del 31 ottobre 1979, nell'ambito delle procedure per la copertura dei disavanzi delle opere universitarie alla predetta data, a norma della legge 22 dicembre 1979, n. 642; che non siano stati riscattati ai fini dell'indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L.

Sono comunque esclusi i periodi di servizio per i quali i dipendenti abbiano chiesto ed ottenuto il trattamento di fine servizio dall'opera universitaria di provenienza.

Art. 3.

In relazione alle disposizioni degli articoli precedenti, la Regione incamererà gli importi delle indennità di liquidazione maturati fino al 31 gennaio 1981 per i servizi e i periodi utili ai fini del preesistente trattamento di fine servizio, provvedendo a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi dal versamento l'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello dell'indennità premio di servizio determinata in via teorica, secondo le disposizioni dell'ordinamento I.N.A.D.E.L. vigente alla data del 31 gennaio 1981, in relazione alla posizione economica rivestita dal personale interessato alla predetta data e ai periodi riconosciuti utili nel preesistente ordinamento.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge per l'anno 1981 è fatto fronte con la disponibilità di cui al cap. 02180 del bilancio di previsione 1981, che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni successivi sarà provveduto con lo stanziamento disposto al capitolo corrispondente dei bilanci interessati.

Le indennità di liquidazione maturate di cui all'art. 3 della presente legge, valutata in L. 200.000.000 saranno introitate in apposito capitolo del bilancio 1981 con la seguente denominazione: «Indennità di liquidazione maturate sino al 31 gennaio 1981 dal personale delle opere universitarie».

Le indennità da versare ai dipendenti ai sensi del citato art. 3 valutate in L. 66.000.000 sono imputate ad apposito capitolo del bilancio 1981 con la seguente denominazione: «Versamento al personale delle opere universitarie dell'eccedenza fra l'importo versato a titolo di indennità di liquidazione e quello determinato secondo le disposizioni dell'I.N.A.D.E.L.».

Art. 5.

Gli stati di previsione di competenza e di cassa della parte entrata e della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1981 sono così modificati:

PARTE ENTRATA

Di nuova istituzione:

Cap. 24540. — Indennità di liquidazione maturate sino al 31 gennaio 1981 dal personale delle opere universitarie:

cassa	L. 200.000.000
competenza	» 200.000.000

PARTE SPESA

Di nuova istituzione:

Cap. 02320. — Versamento al personale delle opere universitarie dell'eccedenza fra l'importo versato a titolo di indennità di liquidazione e quello determinato secondo le disposizioni dell'I.N.A.D.E.L.:

cassa	L. 66.000.000
competenza	» 66.000.000

In aumento:

Cap. 70160. — Fondo di riserva per spese obbligatorie:

cassa	L. 134.000.000
competenza	» 134.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 settembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 luglio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 76.

Incremento finanziario per gli interventi di formazione professionale di cui all'art. 9 della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 48 dell'11 settembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il cap. 12010 del bilancio di previsione 1981, istituito con legge regionale 7 settembre 1981, n. 66, per il finanziamento del piano annuale regionale di formazione professionale di cui all'art. 9 della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86, per l'esercizio finanziario 1981, è incrementato della somma di L. 609.770.000.

Art. 2.

All'integrazione di L. 609.770.000 prevista al precedente art. 1 si fa fronte con lo storno di pari importo derivante dalle economie accertate sul cap. 12000 del bilancio di previsione 1981, precisamente per L. 524.868.000 sull'impegno 79 e per lire 84.902.000 sull'impegno 1128.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1981 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 12000. — Oneri per le funzioni delegate (leggi regionali 17 gennaio 1976, n. 6; 24 agosto 1977, n. 63) L. 609.770.000

In aumento:

Cap. 12010. — Finanziamento del piano annuale regionale di formazione professionale di cui all'art. 9 della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86 L. 609.770.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 7 settembre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 luglio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 agosto 1981.

(6781)

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 22.

Modifiche ed integrazioni ai ruoli organici del personale provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 56 del 17 novembre 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione a quanto disposto dal settimo comma dell'art. 9 della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7, ai quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente quadro:

P 7 - RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

Carriera direttiva	Posti
Ispettore generale	1
Direttore di divisione	5
Livelli funzionali-retributivi	
7° livello	15
6° livello	8
4° livello	5
3° livello	2
Totale	36

Qualora in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, al personale di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7, in possesso della qualifica di assistente sia attribuita la qualifica di assistente coordinatore, saranno aumentati nel ruolo di cui al precedente comma i posti per il 7° livello in relazione alle unità di personale cui sarà attribuita la qualifica stessa. Conseguentemente in eguale misura si intenderanno diminuiti i posti previsti per il 6° livello.

Il personale di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7, conserva nel livello di inquadramento la qualifica rivestita presso l'ente di provenienza.

Art. 2.

Nel ruolo degli infermieri - quadro O 8 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di infermiere di I/II classe sono diminuiti da 140 a 105.

Nel ruolo delle infermiere - quadro O 9 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di infermiera di I/II classe sono diminuiti da 100 a 70.

Nel ruolo degli operai dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine - quadro O 10 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti di organico di operaio di I/II classe sono diminuiti da 90 a 80.

Nel ruolo amministrativo - quadro A 2 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, 1 posti d'organico di coadiutore sono aumentati da 258 a 268.

Nel ruolo speciale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione chimica - quadro G 1 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, 1 posti d'organico di direttore di sezione/consigliere - biologo sono aumentati da 2 a 4.

Nel ruolo speciale dei servizi di salute mentale - quadro G 2 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

1 posti d'organico di ispettore generale-primario sono diminuiti da 10 a 8;

1 posti d'organico di direttore di sezione/consigliere - assistente sono aumentati da 13 a 15;

1 posti d'organico di infermiere professionale sono aumentati da 2 a 11.

Nel ruolo speciale del personale tecnico della sperimentazione - branca della sperimentazione agraria - quadro M dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, 1 posti d'organico di direttore di sezione/consigliere sono aumentati da 4 a 5.

Art. 3.

Alla copertura del maggiore onere di L. 140.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, a carico dello esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « personale in attività di servizio ed in quiescenza » indicata nell'allegato 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

All'onere valutato nell'importo di L. 150.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, a carico dello esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività

« personale in attività di servizio ed in quiescenza » del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa - tabella B, per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 140.000.000	L. 100.000.000

In aumento:

Cap. 12200. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L. 140.000.000	L. 100.000.000
--	----------------	----------------

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, le somme di cui al precedente art. 3 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 9 novembre 1981

MENGONI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS (6856)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore